**ATTUALE DEFINIZIONE DI ATTO MEDICO**

Si definiscono “atto medico veterinario” le attività compiute, nel rispetto dei valori etici e deontologici, con l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute e il benessere degli animali; tutte le attività di prevenzione della malattie degli animali; tutte le procedure diagnostiche, terapeutiche – comprese le medicine complementari – e riabilitative; le attività relative alla protezione dell’uomo dai rischi e dai danni derivanti dalle malattie degli animali, dal consumo di prodotti di origine animale con riguardo all’intera filiera produttiva finalizzato alla sicurezza alimentare; le certificazioni e le prescrizioni relative a tutti gli atti sopradescritti.

Le attività definite come atto medico veterinario sono di competenza dei medici veterinari iscritti agli Ordini professionali.

Il Medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione.

**Spunti per la riflessione**

**Art. 14 Legge di riforma sanitaria n. 833/78:** assegna al servizio veterinario, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di:

a) Profilassi e polizia veterinaria

b) Ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana

c) Ispezione e vigilanza veterinaria sugli impianti di macellazione, di trasformazione e vendita degli alimenti di origine animale

d) Ispezione e vigilanza veterinaria sull’alimentazione zootecnica e sulle

malattie trasmissibili dagli animali all'uomo

e) Ispezione e vigilanza sulla riproduzione

f) Ispezione e vigilanza veterinaria su allevamento e sanità animale

g) Ispezione e vigilanza veterinaria sui farmaci di uso veterinario

h) Benessere animale

**ATTO MEDICO VETERINARIO FVE**

Definizione di atto medico veterinario

a. tutti gli interventi materiali o intellettuali che hanno l’obiettivo di diagnosticare,

trattare o prevenire le malattie, i danni, il dolore, le tare genetiche negli animali

o che sono finalizzati a determinare lo stato di salute di un animale, in

particolare il suo stato fisiologico

b. gli interventi che possono alterare l’integrità fisica degli animali

c. tutti gli interventi che causano o hanno la potenzialità di causare dolore

d. tutti gli interventi invasivi

e. tutti gli interventi relativi alla salute pubblica

f. le certificazioni relative a tutte gli interventi su elencati

**OIE recommendations on the Competencies of graduating veterinarians (‘Day 1 graduates’) to assure National Veterinary Services of quality**

<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Support_to_OIE_Members/Vet_Edu_AHG/DAY_1/DAYONE-B-ang-vC.pdf>

Anche se solo alcuni medici veterinari concentreranno le loro carriere sulla componente pubblica dei Servizi veterinari Nazionali, tutti i medici veterinari, a prescindere dall’ambito professionale dove praticheranno dopo

laurea, sono responsabili della promozione della salute e benessere degli animali, della sanità pubblica veterinaria, e della sicurezza alimentare.

I medici veterinari del settore privato hanno spesso incarichi delegati dai

Servizi veterinari nazionali e in molti casi possono optare per cambiamento di carriera verso il settore pubblico. Pertanto, l'istruzione veterinaria è una pietra angolare per assicurare che la laurea

veterinario ( "Day 1 laureato in medicina veterinaria") non solo abbia ricevuto un livello di istruzione e di formazione che garantisca competenze generali, ma ha anche le necessarie conoscenze , competenze, abilità e attitudini per capire ed essere in grado di eseguire compiti di base nel servizio nazionale veterinari che attengono alla promozione della salute animale e pubblica. Inoltre, l'istruzione di base che fornisce le competenze minime è una base su cui i veterinari, sia del settore pubblico o settore privato, possono costruire competenze mediante formazione sul campo o sul posto di lavoro e mediante la formazione continua post laurea

**Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con**

**DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)**

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/2/09/16G00021/sg>

Art. 44.

 Formazione del medico veterinario

 1. L'ammissione alla formazione del medico veterinario e'

subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore

che dia accesso, per tali studi, alle Università.

 2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a

seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della

durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno che possono essere anche espressi un crediti ECTS equivalenti, effettuati presso

un'Università o sotto il controllo di un'Università.

 3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico

veterinario verte almeno sul programma indicato nell'allegato V,

punto 5.4.1.

 4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da

parte dell'interessato delle sotto elencate conoscenze e abilità :

 a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le

attività di medico veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;

 b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli

animali in buona salute, del loro allevamento, della loro

riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro

alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e

conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, al loro riproduzione e la loro igiene in generale

 c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali; abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo

 d) adeguate conoscenze delle cause, della natura,

dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle

malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra

queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili

all'uomo;

conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente

 e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

adeguate conoscenze, abilità e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazioni

 f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano apportando le abilità e le competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie

summenzionate;

 h) un'adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno

controllo.

(commi eliminati )

Proposta di legge

**“Responsabilità del medico e definizione di atto medico”**

Art. 1

1. L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche.

7

2. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione.

<http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0030610.pdf>